

STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA  
**C A L T A G I R O N E**  
Partita IVA N.00516680873

Determinazione N. **83** dell'anno 2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione **Dott.ssa Giulia Gallo** - Sentenza n. 293/2018 del TAR Catania.

L'anno duemiladiciotto il giorno *Quattro* del mese di *Ottobre*

**IL DIRETTORE**

Visto il D.A. n.20/GAB del 16/03/2018 di nomina del dott. Carmelo Nicotra, a direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura;

Visti i fini istituzionali dell'Ente;

Visto il D.A. n. 26 del 19/01/2011 notificato con nota n. 8585 del 28/01/2011 del Dipartimento regionale degli Interventi Strutturali, con il quale l'Assessore regionale per le Risorse Agricole ed Alimentari designa il Dott. Michele Riccobono, dirigente in servizio presso l'I.R.V.V., a ricoprire l'incarico di direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;

Vista la delibera commissariale n. 1/2011 del 07.02.2011 avente per oggetto "Assegnazione temporanea e nomina del direttore della Stazione, Dott. Michele Riccobono" che provvede in esecuzione e coerenza alla designazione formulata con il citato D.A. n. 26 del 19/01/2011, alla nomina del Dott. Michele Riccobono, nell'incarico di direttore presso la Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;

Visto il Giudizio n. 328/2012 R.G. promosso dalla Dott.ssa Giulia Gallo innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Enna, di seguito alla declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione emessa dal T.A.R. di Catania, ovvero di un ricorso dalla stessa proposto per l'annullamento del Decreto Assessoriale n. 26 del 19/01/2011, col quale chiedeva dichiararsi *"l'illegittimità della condotta dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari e della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, la illegittimità della nomina della ricorrente a responsabile dell'Unità operativa 110 condotta agraria di Piazza Armerina ed altresì il diritto della Dott.ssa Gallo di mantenere l'incarico di direttore dell'Ente e la richiesta di condanna dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari e della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia al pagamento dei danni professionali, biologici ed esistenziali all'immagine ed alla dignità personale della ricorrente medesima"*;

Vista la delibera commissariale n. 19/2012 del 19/12/2012 avente per oggetto: RICORSO NEI CONFRONTI DELL'ENTE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA DI LEGALE E RELATIVO MANDATO AD LITEM con cui il Legale Rappresentante pro-tempore affida all'avv. Renato Sgroi Santagati, con Studio in Catania, Corso Italia n. 298, l'incarico di rappresentare e difendere questa Stazione, approntando tutto quanto necessario per la difesa degli interessi della stessa, nel giudizio promosso dalla Dott.ssa Giulia Gallo (rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cittadino), contro l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, in persona dell'Assessore pro tempore, e nei confronti del dott. Michele Riccobono e della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Considerato che il giudizio, summenzionato, si è definito con la sentenza n. 455 del 22/09/2015, giusta Relata di notifica alla Stazione di granicoltura la cui copia è stata inoltrata a mezzo plico postale racc. a/r il 29/04/2016 ed assunta al protocollo dell'Ente il 02/05/2016 al n. 386/16, con la quale il Giudice del Lavoro del tribunale di Enna ha dichiarato l'illegittimità della nomina del Dott. Riccobono M. a Direttore dell'Ente e previa disapplicazione dei relativi atti, e il diritto della Dott.ssa Giulia Gallo a mantenere l'incarico di direttore della Stazione sino a legittima nomina;

Considerato che il Giudice del lavoro ha condannato l'amministrazione resistente al pagamento del danno alla professionalità subito dalla ricorrente e quantificato in € 20000,00 dichiarando compensate le spese di lite nella misura di 1/3 e condannando i resistenti in solido al pagamento in favore della Dott.ssa Gallo della quota restante, liquidata in € 2.150,00 oltre le spese generali, I.V.A e c.p.a.;

Visto l'art. 2 della delibera commissariale n. 03/2016 del 01/06/2016 avente per oggetto: Presa d'atto della Sentenza n. 455/2015 del Giudice del Lavoro del tribunale di Enna. (Giulia Gallo/Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari) con cui il Legale Rappresentante pro-tempore dà mandato al competente Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, circa il pagamento del danno alla professionalità subito dalla ricorrente e quantificato equitativamente in € 20.000,00;

Vista l'ordinanza n. 2488/17 del 25/10/2017 trasmessa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e relativa al Ricorso al TARS Catania proposto dalla Dott.ssa Giulia Gallo contro l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e la Stazione Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia per l'esecuzione della sentenza del Tribunale lavoro di Enna, n. 455/2015;

Vista la sentenza n. 293/18 del 06/02/2018, notificata dall'Avvocatura dello Stato di Catania, che condanna le Amministrazioni resistenti in solido al pagamento in favore della parte ricorrente della metà delle spese del giudizio liquidate in € 2.000,00 (duemila) oltre accessori, compensa per il resto;

Vista la nota assessoriale n. 18505 del 16/04/2018 con cui il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura Area 1 - Affari e servizi generali - Legalità e Trasparenza" in esecuzione alle disposizioni dettate dalla sentenza n. 293/18 del 06/02/2018, comunica di procedere alla liquidazione delle spese legali di propria competenza disposte in solido dal Giudice amministrativo di Catania con Sentenza n. 293/2018 e invita l'amministrazione scrivente alla liquidazione del restante 50% della somma iniziale di € 2.000,00 oltre accessori;

Vista la nota inoltrata dallo Studio Legale Avv. Salvatore Cittadino, sito in via Oliveto Scammacca (Ang. Via G. D'annunzio) 23/c - Catania - del 17/04/2018, assunta al protocollo dell'Ente il 18/04/2018 al n. 314/18, e relativa al prospetto delle spese legali dovute in esecuzione della sentenza n. 293/2018 del TAR Catania quantificate in complessivi € 3.068,24 di cui:

- € 2000,00 portata in sentenza,
- € 150,00 per contributo unificato dovuto anche in caso di mancata menzione da parte del giudice posto che la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato,
- € 300,00 per spese generali,
- € 92,00 per CPA,
- € 526,24 per I.V.A.;

Vista la nota trasmessa il 20/07/2018 e assunta al protocollo dell'Ente l'01/08/2018 al n. 614/18, con cui lo Studio Legale Avv. Salvatore Cittadino comunica l'avvenuto pagamento del 50% delle spese legali alla Dott.ssa Giulia Gallo e invita le Amministrazioni ad accreditare la restante somma;

Considerato che il 50% di € 3.068,24 è pari a € 1.534,12 (millecinquecentotrentaquattro/12 euro);

Considerato altresì che il capitolo di spesa 051 "*Patrocinio Legale*" Missione 1 Programma 11 Titolo 1 del Bilancio di Previsione 2018 Triennio 2018/2020 prevede una spesa di € 5.500,00 ad oggi interamente disponibile;

In conformità alle premesse:

## DETERMINA

Art. 1) Di impegnare al capitolo di spesa 051 "*Patrocinio Legale*" Missione 1 Programma 11 Titolo 1 del Bilancio di Previsione 2018 Triennio 2018/2020 la somma di € 1.534,12 (millecinquecentotrentaquattro/12 euro).

Art. 2) Di liquidare e pagare alla Dott.ssa Giulia Gallo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla sentenza n 293/2018 del TAR Catania la somma di € 1.534,12 (millecinquecentotrentaquattro/12 euro) a saldo spese legali (50% di € 3.068,24).

Art. 3) Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web dell'Ente.

IL DIRETTORE DELL'ENTE

Dr. Carmelo Nicotra

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)